

COMMISSIONE ENTI E AZIENDE PUBBLICHE

DISAVANZO DEGLI ENTI LOCALI DA ADEGUAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

*Focus a cura del Dott. Michele Tassara
Commissione Enti e Aziende Pubbliche*

Consigliere Delegato: Dott. Giuseppe Munafò

Presidente della Commissione: Dott. Michele Tassara

Sommario

INTRODUZIONE	2
LA NORMA AGEVOLATIVA	2
LA DETERMINAZIONE DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3
LA PROCEDURA PER IL RECUPERO DEL DISAVANZO.....	12
LE RISORSE UTILIZZABILI PER IL RIPIANO DEL DISAVANZO	12
LE VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE	13

INTRODUZIONE

La nostra Commissione ha affrontato in un Focus pubblicato l'anno scorso (si veda il Focus "*Fondo crediti di dubbia esigibilità: le criticità per gli enti che hanno adottato il metodo semplificato*") la problematica degli enti che avevano adottato il metodo semplificato per la determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (d'ora in poi FCDE) da accantonare in sede di rendiconto d'esercizio 2018.

L'utilizzo del metodo semplificato, infatti, era consentito per l'ultima volta proprio con il rendiconto 2018 mentre a partire dal rendiconto 2019 occorre necessariamente accantonare la quota di FCDE utilizzando, per la determinazione della quota di accantonamento, il metodo ordinario previsto dal principio contabile 4/2.

Nel nostro Focus avevamo evidenziato le criticità dell'utilizzo del metodo semplificato che ha ovviamente agevolato gli enti permettendo un accantonamento nel risultato di amministrazione inferiore a quello che sarebbe stato necessario utilizzando il metodo ordinario con riflessi positivi sulla determinazione della quota di avanzo libero e, in talune situazioni, evitando l'emergere di un disavanzo di amministrazione.

Anche il nostro legislatore si è reso conto delle problematiche che questi enti potrebbero avere nella gestione degli equilibri di bilancio successivi all'approvazione del rendiconto della gestione 2019 che, in taluni casi, potrebbe determinare un risultato negativo di amministrazione.

LA NORMA AGEVOLATIVA

La Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante "*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*" (il cd. "*Milleproroghe*"), ha inserito l'articolo 39-quater (*Disavanzo degli enti locali*) che così recita:

- 1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.*
- 2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.*
- 3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i*

proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

Ora andremo ad analizzare i vari aspetti della norma che riguardano, in particolare:

- ⇒ la determinazione della quota di disavanzo da ripianare in massimo 15 annualità;
- ⇒ la procedura per il recupero del disavanzo;
- ⇒ le risorse utilizzabili per il ripiano del disavanzo.

LA DETERMINAZIONE DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il comma 1 dell'articolo 39-quater, D.L. n. 162/2019, specifica che *“l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019.....può essere ripianato in non più di quindici annualità”*.

E' del tutto evidente che la norma agevolativa si applica agli Enti che chiuderanno il rendiconto 2019 con un risultato di amministrazione negativo o, come vedremo meglio successivamente, con un importo della parte disponibile del risultato di amministrazione (lett. E) negativo.

Tuttavia non tutto l'importo del disavanzo di amministrazione potrebbe usufruire del beneficio ma solamente la parte di disavanzo che deriva dalla diversa modalità di calcolo del FCDE nel rendiconto 2019 (metodo ordinario) rispetto al rendiconto 2018 (metodo semplificato). Lo stesso comma 1, infatti, pone un limite massimo così determinato:

(+)	<i>FCDE accantonato nel risultato d'amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018</i>	(1)
(+)	<i>stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il FCDE</i>	(2)
(-)	<i>utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti</i>	(3)
(-)	<i>importo del FCDE accantonato in sede di rendiconto 2019</i>	(4)
(=)	IMPORTO MASSIMO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIPIANARE	(5)

Cominciamo ad analizzare le singole voci che concorrono alla determinazione dell'importo massimo di disavanzo da ripianare in massimo 15 annualità.

[\(1\) FCDE accantonato nel risultato d'amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018](#)

Il dato di partenza è rappresentato dall'importo del FCDE accantonato in sede di rendiconto dell'esercizio 2018.

Esaminando la documentazione del rendiconto della gestione 2018 e, in particolare, il documento *“Allegato a) Risultato di amministrazione - PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE”* (Allegato n.10 al D.Lgs 118/2011 - Rendiconto della gestione), è possibile individuare l'importo del FCDE accantonato.

Nella tabella sottostante si riporta, a titolo esemplificativo, la seconda parte dell'allegato a) che riporta la composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2018 con, evidenziato in verde, l'importo da prendere a riferimento.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)		2.500,00
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 :		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018		500,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		0,00
Altri accantonamenti		5,00
	Totale parte accantonata (B)	505,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		30,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		50,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		20,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	100,00
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.800,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	95,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

(2) Stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il FCDE

Il secondo dato necessario per la determinazione della quota di disavanzo "agevolabile" è costituito dall'accantonamento a FCDE iscritto nel bilancio di previsione 2019-2021 - Esercizio finanziario 2019.

Come ben sappiamo, il FCDE è stanziato nella "Missione 20 - Fondi e accantonamenti" e "Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità" e l'importo da prendere in considerazione è pari al valore "assestato" ossia al valore stanziato al 31.12.2019, che comprende anche eventuali variazioni effettuate in corso d'anno.

Il dato è facilmente reperibile dalla stampa CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE (Allegato n.10 al D.Lgs 118/2011 - Rendiconto della gestione) del rendiconto 2019, sul quale l'Organo di revisione è tenuto ad esprimere il proprio parere, nella colonna riferita alle PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP).

Nella tabella seguente si riporta, a titolo esemplificativo, uno stralcio dell'allegato CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE in cui è possibile individuare, evidenziato in verde, lo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/20.. (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) ⁽¹⁾				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti										
2001	Programma	01	Fondo di riserva									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma	01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	220,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	220,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

(3) Utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti

L'accantonamento del FCDE effettuato in sede di rendiconto 2018 con il metodo semplificato deve essere depurato, al fine della determinazione del disavanzo "agevolabile", dell'importo del FCDE utilizzato per eventuali residui attivi stralciati o cancellati dal rendiconto della gestione con il riaccertamento ordinario dei residui 2019.

Per poter determinare tale importo occorre effettuare alcuni passaggi. In particolare:

- 1) avere a disposizione l'elenco dei RESIDUI ATTIVI CANCELLATI allegato alla deliberazione della Giunta con la quale viene approvato il riaccertamento ordinario dei residui 2019;
- 2) individuare in tale elenco i residui attivi cancellati e riferiti alle voci di bilancio per le quali è stato calcolato il FCDE;
- 3) determinare in quale percentuale è stato accantonato il FCDE nel rendiconto 2018 rispetto al volume dei residui attivi esistenti al 31.12.2018;
- 4) applicare la percentuale sopra individuata all'importo dei residui attivi cancellati con il riaccertamento ordinario 2019.

Per rendere più chiari i vari passaggi si fornisce un esempio pratico riferito, ad esempio, alla Tassa rifiuti.

Esempio

- 1) Residui attivi cancellati con il riaccertamento ordinario dei residui: euro 10.000,00;
- 2) Residui attivi "Tassa rifiuti" cancellati con il riaccertamento ordinario dei residui: euro 1.000,00;
- 3) Residui attivi "Tassa rifiuti" al 31.12.2018: euro 5.000,00
FCDE accantonato con il rendiconto 2018: euro 500,00
% di accantonamento: $500,00 : 5.000,00 = 10\%$
- 4) Importo FCDE utilizzato: $1.000,00 \times 10\% =$ euro 100,00

L'importo del Fondo utilizzato per lo stralcio e/o cancellazione di residui è pari a euro **100,00**.

(4) Importo del FCDE accantonato in sede di rendiconto 2019

L'ultimo dato necessario per individuare l'importo massimo del disavanzo di amministrazione ripianabile ai sensi dell'articolo 39-quater, D.L. n. 162/2019, è rappresentato dall'importo del FCDE accantonato in sede di rendiconto dell'esercizio 2019.

Anche in questo caso il dato è riscontrabile dal documento "*Allegato a) Risultato di amministrazione - PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE*" riferito, ovviamente, al rendiconto della gestione 2019.

Nella successiva tabella si riporta, a titolo esemplificativo, la seconda parte dell'allegato a) che riporta la composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2019 con, evidenziato in verde, l'importo da prendere a riferimento.

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 :	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	1.200,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	10,00
Totale parte accantonata (B)	1.210,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	230,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	150,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	20,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	400,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	2.350,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-360,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Il prospetto seguente, invece, è il nuovo allegato “a1 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” (riferito alla sola voce FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ), introdotto dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 1° agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.196 del 22-8-2019, che deve essere compilato a partire proprio dal rendiconto della gestione 2019 e con il quale viene dettagliata la movimentazione del FCDE nell’esercizio.

Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione¹.

¹ **13.7.1 Allegato a/1 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione**

Le quote accantonate del risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce sono analiticamente rappresentate nell’allegato a/1 al rendiconto che, con riferimento al fondo anticipazione di liquidità, al fondo perdite società partecipate di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dall’articolo 1, commi 550 – 552, della legge n.147/2013, al fondo contenzioso, al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, agli accantonamenti effettuati dalle regioni per i residui perenti, e agli altri accantonamenti, indica, rispettivamente, nelle seguenti colonne:

- ⇒ il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG e la relativa descrizione. Gli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l’oggetto della spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione). Per i fondi accantonati negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato “per memoria” il capitolo dell’esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e l’esercizio di riferimento;
- ⇒ lettera a) - “Risorse accantonate al 1/1/ N”: deve essere indicato, per ciascun capitolo, l’importo dell’accantonamento nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell’esercizio che si rendiconta, che deve essere uguale all’ammontare del medesimo fondo nella colonna e) dell’allegato a/1 del rendiconto dell’esercizio precedente. I totali parziali di tale colonna corrispondono agli importi dei fondi indicati nella “Parte accantonata” dell’allegato a) del rendiconto dell’esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- ⇒ lettera b) - “Risorse accantonate applicate al bilancio dell’esercizio N (con segno -)”: deve essere indicato l’importo dello stanziamento definitivo della voce “Utilizzo avanzo di amministrazione” riguardante le quote accantonate del risultato di amministrazione. Tale importo deve essere indicato con il segno (-);
- ⇒ lettera c) - “Risorse accantonate stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio N”: deve essere indicato, per ciascun capitolo, l’importo dello stanziamento definitivo di spesa del bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, riguardante sia l’accantonamento di nuovi fondi finanziati dalle entrate dell’esercizio, sia il “riaccantonamento” dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, applicati in entrata del bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione al lordo degli utilizzi;
- ⇒ lettera d) - “Accantonamenti/Utilizzi in sede di rendiconto”: deve essere indicata la somma algebrica degli ulteriori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con il segno +), e delle riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con il segno -).
- ⇒ lettera e) - “Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N”: deve essere indicata la somma algebrica degli importi inseriti nelle precedenti quattro voci (e=a+b+c+d). I totali parziali della colonna e) corrispondono agli importi dei rispettivi fondi indicati nella “Parte accantonata” dell’allegato a) del rendiconto, concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

Una particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione dei capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti modalità:

- 1) i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne indicate con le lettere a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote del FCDE accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili;

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾						
999/99	Fondo crediti di dubbia esigibilità	500,00	0,00	220,00	480,00	1.200,00
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		500,00	0,00	220,00	480,00	1.200,00

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(5) Determinazione dell'importo massimo del disavanzo di amministrazione da ripianare

Una volta effettuati tutti i passaggi sopra evidenziati, ed individuati gli importi utili ai fini del calcolo, è facilmente determinabile l'importo massimo del disavanzo di amministrazione che può essere ripianato in massimo 15 annualità.

Riprendendo i dati dei punti precedenti, l'importo massimo è così determinato:

(+)	FCDE accantonato nel risultato d'amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018	500,00
(+)	stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il FCDE	220,00
(-)	utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti	100,00
(-)	importo del FCDE accantonato in sede di rendiconto 2019	1.200,00
(=)	IMPORTO MASSIMO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIPIANARE	- 580,00

Passiamo ora ad esaminare le varie casistiche che si potrebbero verificare con l'approvazione del rendiconto 2019 (si riporta solamente la seconda parte dell'allegato A in quanto il nuovo prospetto a1, per tutti i casi riportati, è analogo a quello inserito nel punto 4).

2) dopo le lettere a) e e) inserire l'importo della lettera b), nella quale deve essere indicata la quota del FCDE del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. L'utilizzo del FCDE non richiede l'applicazione al bilancio nella voce "Utilizzo del risultato di amministrazione", in quanto l'utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto riducendo l'importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell'esercizio. Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l'importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-);

3) se l'importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d);

se l'importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella lettera (d) con il segno (+).

Caso 1 - Risultato di amministrazione e totale parte disponibile (lett. E) positivi

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)		3.600,00
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 :		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		1.200,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		0,00
Altri accantonamenti		10,00
	Totale parte accantonata (B)	1.210,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		230,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		150,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		20,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	400,00
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.350,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	640,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da		

In questo caso, nonostante la modifica del criterio di determinazione del FCDE abbia determinato un suo notevole aumento, passato da 500 nel 2018 a 1.200 nel 2019, la gestione dell'Ente del 2019 ha consentito di chiudere il rendiconto con un avanzo di amministrazione ed una quota libera di avanzo di amministrazione (lett. E) e, pertanto, non deve essere effettuato alcun ripiano dall'Ente.

Caso 2 - Risultato di amministrazione positivo e totale parte disponibile (lett. E) negativa per un valore inferiore all'importo massimo del disavanzo da ripianare ex art. 39-quater, D.L. n. 162/2019

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)		3.600,00
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 :		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		1.200,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		0,00
Altri accantonamenti		10,00
Totale parte accantonata (B)		1.210,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		230,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		150,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		20,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		400,00
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		2.350,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-360,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

In questo caso, pur registrando un risultato di amministrazione al 31.12.2019 positivo, la parte disponibile dell'avanzo, a seguito di tutti gli accantonamenti (tra cui il maggiore accantonamento a FCDE) e vincoli posti sull'avanzo, è diventata negativa.

L'Ente chiude, quindi, in disavanzo di amministrazione e poiché l'importo negativo della parte disponibile (-210,00) è inferiore all'importo massimo del disavanzo ripianabile in 15 anni (-580,00), all'Ente è consentito di ripianare l'importo di -210,00 ai sensi dell'articolo 39-quater, D.L. n. 162/2019.

Caso 3 - Risultato di amministrazione positivo e totale parte disponibile (lett. E) negativa per un valore superiore all'importo massimo del disavanzo da ripianare ex art. 39-quater, D.L. n. 162/2019

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)		3.600,00
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 :		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		1.200,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		0,00
Altri accantonamenti		10,00
Totale parte accantonata (B)		1.210,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		230,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		150,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		20,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		400,00
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		2.950,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-960,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Anche in questo caso, pur registrando un risultato di amministrazione al 31.12.2019 positivo, la parte disponibile dell'avanzo è diventata negativa.

L'Ente chiude, quindi, in disavanzo di amministrazione ma, a differenza del caso precedente, l'importo negativo della parte disponibile (-960,00) è superiore all'importo massimo del disavanzo ripianabile in 15 anni (-580,00).

In questo caso, perciò, l'Ente potrà (e dovrà):

- ⇒ ripianare parte del disavanzo di amministrazione, pari ad euro - 580,00, in massimo 15 annualità ai sensi dell'articolo 39-quater, D.L. n. 162/2019;
- ⇒ ripianare la restante parte del disavanzo di amministrazione, pari ad euro -380,00, secondo le modalità ordinarie di cui all'articolo 188, D.Lgs. n. 267/2000.

Le stesse considerazioni dei casi 2) e 3) valgono, ovviamente, anche nell'ipotesi in cui anche il risultato di amministrazione al 31.12.2019 sia negativo.

LA PROCEDURA PER IL RECUPERO DEL DISAVANZO

Il comma 2 dell'articolo 39-quater, D.L. n. 162/2019, stabilisce che gli Enti, una volta determinata la quota di disavanzo ripianabile in massimo 15 anni, debbano adottare una specifica deliberazione da parte del consiglio.

La deliberazione consiliare deve essere adottata, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, entro 45 giorni dall'approvazione del rendiconto e deve definire le modalità di recupero.

Si ritiene, in particolare, che nel testo della proposta di deliberazione consiliare debbano essere indicati almeno:

- ⇒ il numero di annualità (massimo 15 a partire dal 2021) in cui si intende ripianare il disavanzo di amministrazione in quote annuali costanti;
- ⇒ le risorse con le quali si intende far fronte al ripiano del disavanzo nel corso degli esercizi finanziari interessati al ripiano stesso.

Il comma 2 precisa, infine, che la mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

Si ricorre, quindi, all'articolo 227, comma 2-bis, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura di cui all'articolo 141, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, che porterà allo scioglimento del Consiglio.

LE RISORSE UTILIZZABILI PER IL RIPIANO DEL DISAVANZO

Il comma 3 dell'articolo 39-quater, D.L. n. 162/2019, fornisce, infine, una indicazione delle risorse che possono essere utilizzate per il ripiano della quota di disavanzo. In particolare, possono essere utilizzate:

- ⇒ tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione. In generale, quindi, tutte le entrate dell'Ente sono validamente utilizzabili per il ripiano del disavanzo ad esclusione delle entrate del Titolo 6 (Accensione di prestiti) e di quelle per le quali è previsto uno specifico vincolo di destinazione dalla normativa (ad esempio la quota vincolata dei proventi delle sanzioni al codice della strada) oppure dai singoli atti amministrativi di assegnazione dell'entrata (ad esempio per i trasferimenti assegnati per finanziare specifiche tipologie di spesa);
- ⇒ le economie di spesa: l'Ente può rivedere e rimodulare gli stanziamenti di spesa per destinare le riduzioni al finanziamento del disavanzo. Si deve trattare, ovviamente, di riduzioni di spese che non sono finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione;
- ⇒ i proventi dell'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: si tratta, in particolare, delle entrate di cui al "Titolo 4 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali". Si ritiene che per quanto riguarda le entrate da alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile non possa essere utilizzato l'intero

importo accertato in quanto è ancora vigente il disposto di cui all'articolo 56-bis, comma 11, D.L. n. 69/2013, il quale prevede che il 10% delle risorse nette di tali alienazioni venga destinato dagli enti locali prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota alla copertura di spese di investimento;

⇒ i proventi derivanti da altre entrate in conto capitale: si tratta, in particolare, delle entrate di cui al “*Titolo 4 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale*” tra le quali rientrano, in particolare, i proventi dei permessi di costruire. La modalità di utilizzo dei proventi dei permessi di costruire è stata modificata più volte nel corso del tempo tuttavia con l'articolo 1, comma 460, Legge 11 dicembre 2016, n. 232², è stato stabilito che, dal 2018, l'utilizzo di tali provvedimenti abbia una finalità ben specifica. Per questo motivo si ritiene che anche questa entrata abbia uno specifico vincolo di destinazione e, pertanto, non possa essere utilizzata per il ripiano del disavanzo di amministrazione.

LE VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'articolo 39-quater, D.L. n. 162/2019, è sicuramente una norma di carattere straordinario che potrà essere applicata solamente quest'anno a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione 2019, tuttavia esplica i suoi effetti anche negli esercizi futuri e, pertanto, si ritiene che l'organo di revisione debba verificare la sua corretta applicazione da parte dell'Ente.

Si segnalano, pertanto, alcuni aspetti che meritano una particolare attenzione e verifica da parte dell'Organo di revisione.

1) Verifica dell'applicabilità della norma agevolativa

Può sembrare banale ma la prima verifica da effettuare è se le disposizioni dell'articolo 39-quater, D.L. n. 162/2019, possano essere applicate all'Ente presso il quale svolgiamo l'incarico di organo di revisione.

Il ripiano del disavanzo in un arco temporale di massimo 15 anni può essere effettuato non da tutti gli Enti che, a causa di un notevole incremento del FCDE, chiudono il rendiconto 2019 in disavanzo di amministrazione bensì solamente da quelli che hanno determinato il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 con il metodo semplificato e che, a causa del passaggio al metodo ordinario per la determinazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2019, hanno subito un aumento dell'accantonamento tale da portare l'Ente in disavanzo di amministrazione.

Oltre alle informazioni assunte presso l'Ente, è possibile trovare evidenza del metodo utilizzato per il calcolo dell'accantonamento a titolo di FCDE nella relazione della giunta al rendiconto della gestione 2018.

² Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Articolo 1, comma 460

460. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

2) Verifica della corretta determinazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2019

Altro verifica da effettuare riguarda la corretta determinazione dell'accantonamento a FCDE nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2019.

Si tratta di una verifica che deve essere fatta ordinariamente dall'Organo di revisione ogni anno ma in particolar modo, e a maggior ragione, durante l'esame del rendiconto della gestione 2019.

Per avere dati omogenei, il FCDE 2019 deve essere calcolato relativamente alle stesse voci di entrata per le quali è stato calcolato il FCDE 2018. In caso di residui attivi di difficile esazione riferiti a voci di entrata per le quali non sia mai stato calcolato il FCDE, l'Ente potrebbe essere portato a determinare col rendiconto 2019 una quota di accantonamento su tali residui anziché stralciarli dal conto del bilancio. L'effetto sul risultato di amministrazione, in termini di maggiore disavanzo, è analogo tuttavia nel primo caso si determinerebbe una quota di disavanzo che potrebbe essere ripianata in 15 anni anziché nei termini ordinari ben più ridotti.

3) Verifica della corretta determinazione dell'importo massimo del disavanzo di amministrazione da ripianare ai sensi dell'articolo 39-quater, D.L. n. 162/2019

Riveste una particolare importanza anche la verifica della corretta determinazione dell'importo massimo del disavanzo di amministrazione da ripianare in ai sensi dell'articolo 39-quater, D.L. n. 162/2019 per evitare che un importo sovrastimato consenta, anche in questo caso, di ripianare in 15 anni una quota di disavanzo che, altrimenti, andrebbe ripianata nei termini ordinari.

E' importante, quindi, verificare tutti i dati e passaggi indicati nel paragrafo "LA DETERMINAZIONE DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE", soprattutto la determinazione del FCDE 2019, come indicato nel punto precedente, e la corretta quantificazione degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti. Con riferimento a quest'ultimo punto è sicuramente importante verificare che siano stati considerati tutti i residui attivi stralciati riferiti alle voci su cui è stato calcolato il FCDE e che venga applicata la corretta percentuale di accantonamento applicata nel 2018 ai fini della determinazione del FCDE utilizzato: "dimenticare" alcuni residui attivi cancellati o applicare una percentuale inferiore determinerebbero un minore importo dell'utilizzo del FCDE e, conseguentemente, un aumento del limite massimo del disavanzo di amministrazione da ripianare.

Infine si ricorda che, nonostante il disavanzo di amministrazione (caso 2), o parte del disavanzo di amministrazione (caso 3), sia ripianabile ai sensi dell'articolo 39-quater, D.L. n. 162/2019, si applica comunque l'articolo 188, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, e l'organo di revisione, pertanto, dovrà predisporre il proprio parere sulla relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro che, con periodicità almeno semestrale, il sindaco o presidente devono trasmettere al Consiglio.